



COMUNE DI CALENZANO

## SINDACO

ORIGINALE

### ORDINANZA n. 277 in data 24-10-2017

**OGGETTO: L.R. n. 9/2010, DGRT n. 814/2016 RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI - MODULO 1.**

#### IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10 ;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ;

Visto il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" comma 6 bis che prevede che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010";

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 "L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi con tingibili e urgenti." con la quale la Giunta Regionale:

approva ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g) le linee guida per la redazione dei Piani di azione Comunale (PAC).

Considerato che le linee guida sopra richiamate al capitolo 5 stabiliscono di trattare all'interno dei PAC le azioni contingibili e urgenti da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell'aria (ICQA).

Stabilito che gli indici di criticità potranno assumere due valori (crescenti) nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che in particolare il valore 1, indipendentemente dal numero di superamento dei valori limite delle polveri sottili PM10 e dalle condizioni meteorologiche risulterà sempre attivo per detto periodo con riferimento alle aree indicate nella DGR 1182/2015.

Considerato che in forza di quanto previsto al PAC 2014/2016, adottato da questa amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26 settembre 2014, comprensivo dei provvedimenti contingibili ed urgenti e che, ai sensi del disposto n. 13 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 del 09 dicembre 2015 sono stati mantenuti attivi gli interventi individuati dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10 febbraio 2011 e che in virtù di questo il Comune di Calenzano ha emanato specifica ordinanza n. 5 del 08.01.2016 "Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato da polveri sottili (PM10)" valida fino al 31 dicembre 2016;

Stabilito inoltre che in forza del precedente punto, e della successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 15.11.2016, che di fatto integra, modifica e sostituisce da precedente Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 10 febbraio 2011, in ottemperanza di quanto richiesto dalla deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 814/2016, è stata attivata una nuova ordinanza sindacale n. 416 del 28/11/2016, relativamente alle seguenti azioni previste dal 1° modulo:

I provvedimenti del 1° modulo sono attuati indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>, nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre ed il giorno 31 marzo di ogni anno e sono costituiti da:

- a) divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale individuate nell'allegato elaborato grafico (Allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto (sono escluse dal provvedimento le zone del territorio comunale sopra il 200 metri di altitudine);
- b) invito alla cittadinanza:

al non utilizzo di legna in caminetti aperti, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;

all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali:

contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);

utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti;

c) richiamo all'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta;

Preso atto che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 un protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni dei comuni dell'agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune.

Che nell'ambito di tale tavolo è stato stabilito di procedere all'adozione dell'ordinanza di cui trattasi quale prima misura da adottare nell'ambito dei comuni dell'agglomerato per il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili.

Ritenuto quindi di dover attivare provvedimenti contingibili al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010 ;

Vista la precedente ordinanza sindacale n. 416 del 28/11/2016 la cui validità era fino al 31/03/2017;

Considerato che i provvedimenti previsti dal 1° modulo sono attuati indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>, nel periodo compreso tra il giorno 1 novembre ed il giorno 31 marzo di ogni anno;

Richiamato il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

## O R D I N A

**A partire dal giorno 01 novembre di ogni anno e fino al giorno 31 marzo successivo di ogni anno:**

**- divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro**, nelle aree del territorio comunale individuate nell'allegato elaborato grafico (Allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto (sono escluse dal provvedimento le zone del territorio comunale sopra il 200 metri di altitudine);

## I N V I T A

La cittadinanza, nel periodo più critico per l'inquinamento atmosferico da PM10, e dunque almeno **dal giorno 01 novembre di ogni anno e fino al giorno 31 marzo di ogni anno:**

- al non utilizzo di legna in caminetti aperti, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;

- all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali:

- contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);
- utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti;

## R I C H I A M A

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

## D I S P O N E

la validità della presente ordinanza dalla data della sua adozione fino ad eventuale emanazione di espressa ordinanza di revoca della medesima;

la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune ;

la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT, alla ASL ;

e' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza ;

## I N C A R I C A

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

## A V V E R T E

che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

che l'Amministrazione Comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno.

che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco  
BIAGIOLI ALESSIO

**Il Responsabile**  
**BIAGIOLI ALESSIO**